# CAMERA DEI DEPUTATI N. 96

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ROBERTI, MICHELINI, ALMIRANTE, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, D'AQUINO, DELFINO, DE MARZIO, DI NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, ROMEO, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TRIPODI, TURCHI**

***Presentata il 22 giugno 1968***

## Ripristino della pensione di anzianità ed abolizione delle trattenute sulle pensioni di invalidità e vecchiaia di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 238, ed al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come vi è noto ai termine della precedente legislatura, venne approvata la legge 238 del 18 marzo 1968 sulle pensioni della previdenza sociale, presentata dal Governo e votata *in extremis* e quando su di essa era stata posta la questione di fiducia.

Sono altresì note le reazioni negative e le proteste che in tutto il mondo del lavoro la legge in questione ha suscitato, non soltanto per gli irrisori aumenti concessi ai vecchi pensionati ed alle contropartite imposte per tale concessione, mediante oneri che in buona sostanza superano la cifra globale degli aumenti, ma soprattutto per la parte incostituzionale oltre che antisociale concernente la confisca delle pensioni già godute dai lavoratori per vecchiaia o invalidità alla data del 30 aprile 1968 e l'abolizione di altri ben configurati diritti sanciti dalla precedente legislazione.

La proposta che vi presentiamo tende quindi alla più sollecita riparazione del danno e della ingiustizia subìti dai lavoratori pensionati, sia per quanto riguarda la perdita di parte o di tutto lo ammontare della pensione stessa introdotta con la legge 238 e con il successivo provvedimento delegato n. 488. sia per quanto riguarda la limitazione per i carichi familiari previsti dalla legge 903 del 21 luglio 1965.

Con gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge si fissano pertanto le disposizioni per il ripristino della situazione esistente alla data del 30 aprile 1968, per cui confidiamo che la proposta medesima, col vostro unanime consenso, possa trovare rapido accoglimento nell'interesse dei lavoratori e nell'osservanza degli inderogabili principi di giustizia e di equità, ribaditi, tra l'altro, in varie sentenze della Corte Costituzionale la quale, proprio in materia pensionistica, ha costantemente ritenuto nulli tutti gli atti volti a limitare il conseguimento di una o più pensioni quando, per i contributi pagati dagli assicurati, il diritto alla prestazione economica dell'ente assicuratore era regolarmente maturato (confronta Sentenze n. 35 del 24 maggio 1960, n. 3 del 5 febbraio 1963, n. 18 del 24 marzo 1964 e n. 63 del 10 giugno 1966), affermando altresì il principio inderogabile della intangibilità dei diritti e benefici acquisiti dai lavoratori in campo previdenziale e pertanto escludendo la legittimità di qualsiasi provvedimento peggiorativo della pregressa normativa.

# PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Con decorrenza 1° maggio 1968 è ripristinato il diritto alla pensione di anzianità istituita con l'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903.

Ai fini del raggiungimento di 35 anni di contribuzione previsti dal predetto articolo 13, sono considerati validi, oltre i periodi di contribuzione effettiva, anche i periodi di contribuzione figurativa riconosciuti per il conseguimento del diritto e per il calcolo delle normali pensioni di vecchiaia e invalidità.

ART. 2.

Con decorrenza 1° maggio 1968 sono abrogate le norme di cui all'articolo 5 lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *f*), *h*), della legge 18 marzo 1968, n. 238, e le successive norme delegate contenute negli articoli 16, lettere *a*), *b*), *c*); 20, 21, 22, 23, 25, 40, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Agli eventuali maggiori oneri derivanti dalle disposizioni contenute nel presente articolo si farà fronte con opportuna riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore nello stesso giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.